



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 13/01/2016 prot. n. 24715/USG

Responsabile del procedimento: Funz. amm. vo Dott.ssa M.C. Scalia
e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: Divieto di assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a quelli disposti dalla norma. Art. 41, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89. Illegittimità costituzionale

E mail

s.pollicita@comune.palermo.it

Al Sig. Capo di Gabinetto del Sindaco

capogabinettsindaco@comune.palermo.it

c.agnello@comune.palermo.it

Al Sig. Ragioniere generale

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

a.ferrara@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Acquisizione Risorse umane

segreteriasindaco@comune.palermo.it

e. p.c.

Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.palermo.it

luciano.abbonato@comune.palermo.it

Al Sig. Assessore al Bilancio e Risorse finanziarie

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei conti.

Con nota prot. n. 13553/USG del 11/01/2016¹ lo scrivente ha informato le SS.LL. circa una pronuncia della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Umbria (Deliberazione n. 12 novembre 2015) afferente alla possibilità per un ente locale sottoposto ai divieti di assunzione di personale previsti all’art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66², per aver registrato tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge, di “ricorrere a procedure di mobilità per trasferimento tra enti locali ed extra compartmentali al fine di sopprimere a carenze di risorse in organico... ”.

In quell’occasione, il giudice contabile umbro aveva escluso tale suddetta eventualità evidenziando, fra l’altro, il rigido divieto contenuto nella predetta disposizione normativa.

In ragione di quanto sopra, per completezza, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 272 del 22 dicembre 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 41, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

¹ Avente ad oggetto: “Mobilità volontaria e mobilità reciproca. Nota informativa”.

² Rubricato: “Attestazione dei tempi di pagamento”, ai sensi del quale: “A garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma , registrano tempi medi nei pagamenti superiori ai 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimenti a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione... ”.

Distinti saluti

*Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua*